Gli Statuti bassomedievali della Valdelsa

COMUNE DI GAMBASSI TERME
SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
1999

SILVIO PUCCI

La produzione statutaria a Poggibonsi*

In questo contributo ci si propone di affrontare alcuni problemi legati alla produzione statutaria di una comunità che sin dal '200 ha occupato un posto di primo piano nella struttura politica, istituzionale e giuridica della Valdelsa. In particolar modo ci interessa chiarire – là dove non si sia già fatto[1] – quali siano state le circostanze che hanno dato origine alla normativa trecentesca poggibonsese. Per far ciò devono essere in qualche modo analizzate le motivazioni interne che spingono una comunità a legiferare, nonché quelle imposte dall'esterno (nel nostro caso le più stringenti). Riguardo a queste ultime non andranno quindi trascurate le prospettive comparative che spontaneamente vengono in evidenza con le altre cittadine valdelsane, in particolar modo Colle e San Gimignano, nonché il rapporto che indubbiamente esiste tra le normative valdelsane e i più grandi ed importanti codici legislativi di Siena e di Firenze. Di quest'ultima Poggibonsi divenne satellite (sia pure in modo non pacifico e tutt'altro che indolore), talché varrà la pena di porre maggiore attenzione ai rapporti che Poggibonsi fu costretta ad intrattenere con essa. Tanto più che nel passato prossimo dello statuto di Poggibonsi ha un ruolo predominante la grande normativa emanata a Firenze nel 1325[2].

Un primo cenno va fatto, quindi, alle circostanze storiche che diedero vita alla normativa poggibonsese trecentesca[3]. Va chiarito, infatti, che – con-

*Abbreviazioni:
ASF = Archivio di Stato di Firenze;
ASS = Archivio di Stato di Siena.

[1] In una pubblicazione che aveva ad oggetto lo statuto del 1332: *Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi ed il suo statuto del 1332*, a cura di S. PUCCI, Poggibonsi 1995.

[2] Cfr. al proposito *Statuti della Repubblica Fiorentina*, a cura di R. CAGGESE, I, *Statuti del Capitano del Popolo*, Firenze 1910 e *Statuti della Repubblica Fiorentina*, a cura di R. CAGGESE, II, *Statuto del Podestà*, Firenze 1921.

[3] Per le quali comunque rimane costante il riferimento all'edizione dello statuto di cui alla nota 1.

trariamente alle vicine Colle e San Gimignano – che tentarono in vari modi di adattarsi alle politiche delle dominanti sì da ricavare preziosi spazi di autonomia, la politica di Poggibonsi fu apertamente schierata sempre in senso filoimperiale. Un atteggiamento questo che – come si vedrà – non giovò alla comunità, ma la cui motivazione si può far agevolmente risalire alle medesime intenzioni delle comunità circostanti. Intendo dire che l'appoggiare in modo tenace e coerente le posizioni ghibelline poteva essere in ogni caso dimostrazione di una strategia messa in atto per mantenere un minimo di «visibilità» politica che si traduceva – elemento quanto mai fondamentale per le comunità valdelsane stritolate dal conflitto senese-fiorentino – in larghi margini di autonomia. Il fatto poi che tali posizioni – fino alla metà del Duecento chiaramente antifiorentine e dichiaratamente filosenesi – fossero represse in modo anche drastico non significa che il gioco non valesse la candela. La dimostrazione di quanto stiamo affermando va cercata anche nella principale fonte giuridica della cittadina valdelsana che – pur con elementi formali non particolarmente raffinati (a partire dalla fattura del codice che ci è pervenuto per giungere anche alla formulazione delle rubriche stesse) – mantiene una mole ed una qualità difficilmente riscontrabili in statuti di comuni di minor rilievo. Ed ancora – in prospettiva comparativa – va detto che, pur essendo i codici colligiani e sangimignanesi coevi molto più ricchi e raffinati (esibendo anche delle miniature e comunque essendo stati scritti su supporti membranacei e quindi più costosi), mostrano comunque delle affinità sorprendenti con il codice poggibonsese anche da un punto di vista dello «spazio» legislativo. Si intende dire, in altre parole, che le stesse imposizioni fiorentine che colpirono Poggibonsi non mancarono neanche per città considerate da Firenze sicuramente più fedeli.

Il ritrovamento di una pergamena nel fondo diplomatico poggibonsese conservato oggi nell'Archivio di Stato di Firenze permette di stabilire un primo rapporto tra le tre più importanti comunità valdelsane nel Duecento. La pergamena, datata settembre 1281, contiene il verbale di lettura pubblica di una disposizione in tema di rappresaglie[4]. In breve il contenuto della disposizione riguarda tutti coloro i quali concludessero contratti con Poggibonsesi. Costoro dovevano essere a conoscenza del fatto che sarebbe stata applicata la formula «a colui dato colui rechesto» tipica della normativa privatistica prebartoliana[5]. Il tono e l'argomento dimostrano la totale mancanza di soggezione da parte

[4] Vedi anche il mio *Una comunità della Valdelsa* cit., p. 17, nota 29.

[5] È noto che le formulazioni dottrinarie di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), contenute in particolar modo nel *Tractatus de represaliis* rivoluzionarono questo aspetto della risoluzione delle controversie, contribuendo in modo decisivo all'abolizione dell'istituto.

della «cenerentola» della Valdelsa medievale[6] nei confronti delle «sorelle maggiori».

L'esistenza di una data certa sulla rubrica in parola ci aiuta a stabilire, anche se con poche certezze, il cammino temporale della normativa statutaria poggibonsese. È evidente, infatti, che la redazione del 1332 non poteva essere certo la prima, anche se è la prima che ci è rimasta conservata. Notizie di autonomia statutaria paiono risalire al 1209[7]. I problemi di datazione comunque non derivano solo dalla brutta calligrafia del notaio del 1332, ma anche dal fatto che la documentazione del Comune valdelsano ha subito traversie e smembramenti. Dicevamo poco sopra che il diplomatico si trova a Firenze, mentre il cartaceo si trova conservato nell'Archivio di Stato di Siena dove è giunto in tempi piuttosto recenti (inizi del secolo) dopo aver passato i secoli nell'Archivio Comunale di Poggibonsi (dove – tra l'altro – anche Zdekauer l'aveva consultato come è facilmente intuibile anche dal titolo contenuto a nota 7)[8].

Tuttavia nell'Archivio di Stato fiorentino si trovano anche due codici cartacei e pergamenacei che contengono a detta dell'inventario gli statuti successivi a quello del 1332. In realtà si tratta di raccolte ufficiali di modifiche allo statuto del 1332[9] e che portano probabilmente all'esigenza di compilazione dell'ultima edizione pervenutaci (1535) conservata a Siena[10]. Un elemento significativo che permette di ricostruire la genesi della legislazione statutaria poggibonsese è quindi dato dalla formazione alluvionale dei codici che mano a mano si sono susseguiti nel tempo. Va premesso che molto spesso (potremmo, senza incorrere in eresie, dire sempre) le comunità emanavano nuove compilazioni dovendo rimettere in ordine la congerie di atti normativi che si andavano accumulando col susseguirsi dei Podestà e delle magistrature maggiori.

[6] Utilizzo tra virgolette il termine tuttavia azzeccato coniato da Duccio Balestracci durante la tavola rotonda che ha dato luogo anche a questo contributo.

[7] Indica questa data, come probabile inizio della *potestas condendi statuta* a Poggibonsi, L. ZDEKAUER, *Sugli statuti antichi del Comune di Poggibonsi e segnatamente sopra due Codici di essi che si conservano nell'Archivio comunale*, «Miscellanea Storica della Valdelsa», II (1894), pp. 243-252, probabilmente rifacendosi al FICKER, *Urkunden zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1874, p. 269, n. 216.

[8] Per quanto riguarda i passaggi della documentazione poggibonsese in varie sedi, vedi quanto riportato in *Una comunità della Valdelsa* cit., pp. 12-15.

[9] Le due copie fiorentine sono in ASF, *Archivi della Repubblica, Statuti delle comunità 'autonome' e 'soggette'*, 625 e 526, indicate rispettivamente come statuto del 1382 e quattrocentesco.

[10] Si tratta del codice in ASS, *Poggibonsi*, 2. Questa copia è la meglio conservata anche per essere per buona metà pergamenacea. Tuttavia la probabile infiltrazione di acqua nell'Archivio Comunale di Poggibonsi ha causato le difficoltà di lettura riscontrabili nella prima parte del codice. Stesso problema affligge anche il codice da me edito del 1332 (addirittura mutilo delle prime carte che contengono le prime sei rubriche) e le prime e più antiche raccolte di verbali di adunanza del Consiglio generale e dei Priori.

Tuttavia si individua nella normativa poggibonsese una scansione che potrebbe dare adito ad altre argomentazioni, oltre a quelle che – come si è detto – rientrano nella normalità – per così dire – dell'indagine sugli statuti.

È possibile, infatti, individuare, in prossimità delle redazioni statutarie (o comunque delle maggiori modifiche alle redazioni già esistenti), delle circostanze peculiari notevoli che coinvolgono la cittadina valdelsana. Dicevamo poco sopra della rubrica datata 1281. Non sappiamo per certo se nell'immediata precedenza ci fossero state redazioni statutarie ufficiali (ma non possiamo escluderlo visto e considerato che anche in coda alla redazione del 1332 sono state apposte delle rubriche in tema di rafforzamento delle difese murarie della cittadina datate l'anno immediatamente successivo alla promulgazione dello statuto), tuttavia sappiamo che nel 1284 una provvisione fiorentina colpiva in modo drastico il centro politico della comunità, esautorando i Priori e sostituendo il Podestà eletto dal Consiglio generale con uno inviato da Firenze. Da quel momento i Podestà poggibonsesi furono sempre inviati da Firenze. Non sfugge anche ad un'analisi superficiale la compressione notevole dell'autonomia politica di Poggibonsi. Anche per la redazione del 1332 è possibile individuare precedenti e conseguenze di rilievo. Intanto sicuramente la promulgazione degli Statuti fiorentini del 1325 avranno in qualche modo spinto la Dominante ad imporre alle comunità soggette una revisione dei propri statuti onde adeguarle alla nuova normativa. Anche in prospettiva comparativa possiamo notare come nel Contado fiorentino all'inizio del Trecento vengono promulgate via via nuove redazioni statutarie. Di uno dei Comuni più importanti – San Gimignano – ci è pervenuta una redazione del 1314. Di Colle Valdelsa è a cura di Renzo Ninci la redazione del primo Trecento[11]. E ancora l'ultimo sussulto filoimperiale poggibonsese coincidente con la venuta in Italia di Arrigo VII può aver giocato un certo ruolo nella decisione (presunta, ma probabile) di Firenze di far rinnovare la legislazione statutaria alla Comunità. Non a caso proprio lo sfortunato imperatore, poco più di un mese prima di morire a Buonconvento, nell'estate aveva posato la prima pietra, là dove – prima della distruzione avvenuta nel 1270 – sorgeva l'antico borgo, di una progettata imponente fortezza ghibellina poi distrutta dai Fiorentini prima della conclusione e poi ricostruita (ed esistente ancora oggi col nome di Poggio Imperiale) da Lorenzo il Magnifico.

In ogni caso è certo che la progressione delle redazioni statutarie poggibonsesi coincide di volta in volta con la perdita di autonomia e con l'incatena-

[11] Vedi, rispettivamente, *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di M. BROGI, Siena 1995 e *Statuta antiqua Communis Collis Vallis Else* (1307-1407), a cura di R. NINCI, «Fonti per la Storia dell'Italia Medievale-Antiquitates, 10», voll. 2, Roma 1999.

mento sempre più deciso alla volontà della Dominante. Ancora un esempio lo possiamo trovare nella redazione del 1382. Nelle due pagine[12] introduttive di mano del notaio Matteo di Pietro da Castelfiorentino si assiste alla definitiva soppressione di qualsiasi libertà di decisione politica (peraltro già gravemente compromessa nel 1332 e – come prima ricordavamo – con *provisiones* di fine Duecento). La commissione di *reformatores* eletta dal Comune di Firenze e composta da Angelo di Uguccione Tagliamochi, da Nicola Brunetti e da Francesco di Lapo Dacci, nel riordinare il sistema elettorale e amministrativo di Poggibonsi, mette in atto una serie di divieti incrociati riguardanti soprattutto l'impossibilità di cumulare più cariche nell'ambito della medesima famiglia che lega in pratica le mani agli ufficiali poggibonsesi.

Una parentesi va aperta proprio per affrontare, sia pure brevemente, questo aspetto della famiglia, perché – si vedrà – l'aspetto della struttura sociale comporta non pochi riflessi sulla disposizione politica della comunità. L'accortezza dei *reformatores* posta a salvaguardia delle magistrature contro il cumulo delle cariche sembra pleonastica in una struttura sociale come quella poggibonsese dal momento che la comunità valdelsana – contrariamente a quanto è dimostrato per San Gimignano e Colle Valdelsa – non gode della presenza di un ceto gentilizio. È evidente che il pericolo maggiore che correvano le strutture pubbliche comunali era quello di cadere nelle mani del ceto gentilizio e comunque di quello più abbiente. Circostanza, questa, che si verificò puntualmente anche nella Poggibonsi medievale, ma con la particolarità della inesistenza nella comunità di un ceto gentilizio. Dai verbali delle adunanze del consiglio generale e dalle liste delle magistrature elette possiamo verificare la ricorrenza dei medesimi nomi in un dato torno di tempo[13]. Ciò sta evidentemente a significare la presenza comunque di un ceto dirigente stabilizzato, anche se non nobile. E ancora si spiega la lista di incompatibilità previste nella provvisione della commissione fiorentina del 1382. Non si spiega, invece, l'utilizzo da parte di una parte della storiografia del termine «oligarchia» per

[12] Le uniche della stessa mano. Il codice si perde poi in una serie di *reformationes* che arrivano fino alla prima metà del '500 e precisamente fino al 1535, anno in cui viene poi approvata e promulgata la redazione menzionata alla nota 10. La riforma di cui parliamo è nel codice menzionato alla nota 9. Per il testo integrale, *Una comunità della Valdelsa* cit., pp. 34-37.

[13] Molto interessante in questo senso la fonte utilizzata, non sempre presente nelle raccolte archivistiche delle comunità toscane. La serie dei verbali poggibonsesi è completa e piuttosto lunga, partendo dai primi anni del Trecento per giungere quasi al XVI secolo ed è conservata presso l'ASS nel fondo *Poggibonsi*. A questo proposito è bene porre attenzione al fatto che nell'inventario si considerano sotto la voce «statuti» anche alcune raccolte di verbali, il che non deve però apparire tanto strano dal momento che – come si è avuto più volte modo di notare – le compilazione statutarie hanno spesso il carattere di raccolte di *provisiones* e *reformationes*.

descrivere fenomeni di questo genere, dal momento che si tratta di termine tecnico il cui impiego è giustificato solamente quando il governo nelle mani di un numero determinato e chiuso di persone è previsto istituzionalmente dalla normativa dell'ente, il che non si verifica certo nel nostro caso[14].

In ogni caso l'assenza di un ceto gentilizio permette anche di giustificare per certi versi la definizione di «cenerentola». Definizione peraltro da rifiutare se solo ci si sofferma a considerare altri aspetti della vita giuridica ed amministrativa nonché economica della cittadina valdelsana. Già il saggio introduttivo premesso all'edizione dello statuto a firma di Charles Marie de la Ronçière, saggio di sapore prettamente economico, mette in luce una floridezza che le vicissitudini anche belliche non paiono aver intaccato. Addirittura, da altra fonte, e precisamente dall'inventario del fondo *Poggibonsi* dell'Archivio di Stato di Siena, apprendiamo che dovevano esistere degli statuti delle arti (l'inventario indica come numero di catena il 28, ma a quella segnatura non esiste niente del genere). Ed infine, anche lo statuto, col susseguirsi delle rubriche in tema di agricoltura ed allevamento, mette in evidenza il prosperare di coltivazioni quali quella dello zafferano che dovevano costituire un buon reddito.

Da questo punto di vista non pare esserci un divario enorme tra Poggibonsi e le due altre importanti comunità valdelsane San Gimignano e Colle. La presenza di un ceto nobiliare e la maggiore stabilità politica di queste ultime influirono evidentemente moltissimo sull'immagine della comunità. Ricordavamo poco sopra che anche codicologicamente le redazioni statutarie (pur se quella di Colle assai frammentaria) mostrano una veste formale molto più ricca e sfarzosa.

A questo proposito va chiarito però che il codice poggibonsese che ci è pervenuto è quasi sicuramente una copia destinata ad un ufficio periferico. Lo si deduce dal fatto che gli errori dello scriba sono tipici di chi sta copiando (ad esempio molte righe o parole ripetute e poi cancellate) e non di chi è sotto dettatura[15]. È altamente probabile che la copia ufficiale (o comunque le copie delle magistrature maggiori) siano andate perdute vuoi per i ripetuti spostamenti della documentazione poggibonsese cui abbiamo fatto più di un cenno sopra, vuoi per l'intenso utilizzo.

[14] E neanche altrove nel Contado Fiorentino e Senese. Ipotesi oligarchiche sono avanzate, sulla scia degli studi istituzionali che W. Bowsky ha condotto per Siena durante il governo dei Nove, da A. BARLUCCHI, *Il Contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze 1997. Contro questo modello interpretativo e con abbondanza di documentazione vedi invece A. DANI, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998.

[15] Ipotesi invece avanzata dallo Zdekauer nell'articolo di cui alla nota 7. Lo storico senese riteneva infatti che la copia fosse nient'altro che il brogliaccio degli statutari e argomentava ciò dalla presenza in coda al codice di una rubrica che imponeva l'esemplatura del

Va qui, infatti, approfondito un ulteriore aspetto della normativa statutaria non solo poggibonsese: la lunga vigenza. Al di là, infatti, delle innumerevoli *boutades* riportate anche dal Calasso sulla labilità delle disposizioni statutarie[16] le norme statutarie, a partire dagli anni a cavallo tra Duecento e Trecento hanno per lo più una vigenza estremamente lunga[17]. La redazione del 1332, fatta eccezione per le modifiche (ché – lo abbiamo detto sopra – tali sono e non nuovi statuti), rimane in vigore sino al 1537, il che significa che per due secoli il Podestà e il suo Vicario (nonché i consulenti) hanno utilizzato, copiato, consultato ed applicato lo statuto.

Richiamando ancora una volta il saggio di Ascheri qui citato, possiamo tentare di verificare un'ulteriore ipotesi per spiegare le differenze evidenti che contrassegnano le normative valdesane trecentesche. La raffinatezza di uno statuto, difatti, dipende anche molto dagli statutari e da coloro ai quali gli statutari chiedono aiuto o, ancora, dai modelli delle dominanti cui gli statuti di enti periferici si rifanno. Se prendiamo ad esempio lo statuto di San Miniato al Tedesco del 1337[18] ci rendiamo conto che si tratta di uno statuto molto raffinato, anche rispetto a quelli sangimignanesi e colligiani. La qual cosa può dipendere, è vero, dalla maggior complessità della struttura istituzionale del Comune, che prevedeva la magistratura del Capitano del Popolo e del Podestà, sul modello dei più estesi statuti fiorentini già citati. E ancora: lo statuto di San Gimignano del 1314 pubblicato da Mario Brogi appare anch'esso piuttosto raffinato anche da un punto di vista giuridico, il che stupisce, visto che la precedente redazione, risalente al 1255 e pubblicata parzialmente dal Pecori[19], aveva tutt'altra mole e tutt'altro impianto.

Se però si va a compiere un'operazione non molto in voga nella recente storiografia, e cioè si fa un controllo sulla prassi giudiziaria, ci si rende conto

testo in carta pergamenacea. In realtà l'argomento prova poco, da un lato contraddetto dalle osservazioni che facciamo nel testo, d'altro canto perché ove tale esemplatura fosse stata eseguita la citata rubrica sarebbe apparsa anche nella copia «buona», così come si verifica per la maggior parte degli statuti toscani.

[16] Labilità del resto in un primo momento congenita. Sulla pretesa annualità dello statuto comunale vedi D. SEGOLONI, *L'annalità degli statuti comunali*, «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 88 (1991), pp. 33-42. Un fuggevole accenno alla questione che vale però la pena di segnalare in quanto contenuto in un articolo di sicuro interesse per i lettori di questo contributo in M. ASCHERI, *Il «dottore» e lo statuto: una difesa interessata*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIX (1996), pp. 95-113.

[17] Ancor più stupefacente, se per una volta sovvertendo l'aurea regola di non proiettare nel passato categorie odierne, pensiamo alla fatuità della *nostra* legislazione.

[18] Pubblicato nella bella edizione *Statuti del Comune di San Miniato al Tedesco (1337)*, a cura di F. SALVESTRINI, Pisa 1994.

[19] L. PECORI, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze 1853 (rist. anast., Roma 1975). Testo dello statuto del quale è auspicabile la riedizione. Pecori, difatti, per sua stessa ammissione, ha saltato alcune rubriche che ha ritenuto irrilevanti (sic!) e, comunque, da un controllo da me eseguito sull'originale conservato presso l'Archivio Comunale di San Gimignano, ha commesso più di un errore di lettura.

che i Comuni succitati costituivano in questo torno di tempo l'ambiente di lavoro per tutta una serie di dottori, di giuristi cioè, di laureati se non addirittura di professori universitari che ricoprivano ora la carica di podestà, ora di consigliere o esercitavano qualche altra magistratura e, soprattutto, venivano chiamati come consulenti in base alla rubrica, presente in tutti gli statuti, che disciplinava l'istituto del *consilium sapientis*[20]. Appaiono, infatti, nomi del calibro di Giovanni Fagioli, Tommaso da Piperata, Rosselmino da San Miniato, per non parlare poi della possibilità ventilata da alcuni dell'esistenza di uno *studium* a San Gimignano sotto l'egida di Benedetto da Isernia[21]. Tornando alla nostra comunità, possiamo affermare con una certa approssimazione che nessuna personalità del genere (se non come consulente) abbia mai preso parte alla compilazione di atti giuridici. Sicuramente non allo statuto, per la stesura del quale abbiamo testimonianza dai verbali delle adunanze del Consiglio generale che la commissione di statutari fu formata da tre consiglieri di spicco del Comune. Risulta, peraltro, dai verbali di adunanza più volte citati, che costoro costituivano il gruppo dirigente poggibonsese in quel torno di tempo. Da un breve spoglio delle deliberazioni si nota, infatti, un maggior numero di proposte fatte da Guinizzello di Baldo, da Vannello Rossi e da Michele di Guido, nonché da Andrea di Zato che al momento della promulgazione dello statuto del '32 riveste la carica di camerlengo, ma che in altre delibere assume la veste di statutario (inteso nel senso di addetto alla stesura delle riforme dello statuto).

Si tratta, quindi, di statutari locali con, apparentemente, nessuna cognizione giuridica tecnica ed influenzati da nessun modello particolare. Ad onor del vero da quanto appare *prima facie* dai documenti consultati parrebbe che lo statuto del '32 sia piuttosto il frutto di una ricompilazione del vecchio statuto[22], data anche la scarsa rilevanza data alla delibera di istituzione della commissione di statutari.

Come si vede il quadro politico ed istituzionale della Poggibonsi del primo Trecento appare piuttosto complesso, come d'altronde – e l'incontro

[20] Per uno studio approfondito della questione vedi il classico G. ROSSI, *Consilium Sapientis Iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, 1 (secoli XII-XIII), Milano 1958, continuato idealmente – ed è questo volume che ci dà le informazioni che più ci interessano – da M. CHIANTINI, *Il Consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1312*, Siena 1996.

[21] F. MARTINO, *Una 'ignota' lettura toscana di Benedetto d'Isernia*, «Quaderni Catanesi di Studi classici e medievali», VII (1985), pp. 440-450; ID., *Un giurista alla corte sveva a Napoli e in Toscana*, in *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, Milano 1988, pp. 124-131.

[22] Ed è l'ipotesi che abbiamo ventilato in sede di introduzione all'edizione, anche se oggi siamo convinti della necessità di un ripensamento a favore di altre ipotesi quali quelle accennate in questo contributo.

che dà vita a questi contributi lo ha ben messo in evidenza – quello di tutta la Valdelsa in questo tormentato periodo. Il tutto risulta ulteriormente complicato dalla situazione documentaria, spesso frammentaria o incompleta, alcune volte danneggiata e comunque dislocata in varie sedi dopo aver subito spostamenti di ogni genere. Difficile quindi tentare di esaurire in modo soddisfacente gli argomenti che in apertura di contributo abbiamo messo sul tavolo. La produzione statutaria stessa è vittima di lacune, danneggiamenti, interventi successivi che ne complicano la lettura. La redazione trecentesca poggibonsese, ad esempio, è non solo mutila delle prime carte, come abbiamo già annotato, ma – trattandosi di copia di ufficio minore – è stata poco usata e per niente annotata, mentre con altri statuti è possibile aiutarsi nell'interpretazione anche con i *marginalia* che avvocati e giudici perlopiù inserivano nel testo.

Per chiudere un auspicio: sarebbe interessante, anche se faticoso e lungo, e aiuterebbe non poco alla definizione più precisa degli assetti istituzionali comunali, uno studio approfondito dei verbali delle adunanze del Consiglio generale. Un'operazione, questa, che non era possibile eseguire in questa sede, ma che ci si ripropone di eseguire in futuro.